

N. 2624

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MANCONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1997

—————

Modifiche alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con la legge 20 ottobre 1990, n. 302, il Parlamento ha approvato alcune norme che prevedono particolari elargizioni a favore di chi abbia riportato lesioni o ferite in conseguenza di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Numerosi familiari di vittime di atti di terrorismo - e in particolare «l'Associazione italiane vittime del terrorismo e dell'eversione» - hanno in più occasioni rilevato le lacune, l'incompletezza e la perfettibilità delle norme in vigore: per questo si ritiene giusto ed opportuno porre all'attenzione del Parlamento alcune proposte di modifica da apportare alla legge 20 ottobre 1990, n. 302 («Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata»). Tale normativa si è dimostrata infatti, insufficiente rispetto ad alcune situazioni particolari, con il rischio di determinare disparità di trattamento e ulteriori ingiustizie e sofferenza.

Si propone di introdurre nel nostro ordinamento la qualifica di «vittima del terro-

rismo» e di modificare l'attuale testo per far rientrare nella normativa anche coloro che hanno una invalidità inferiore ad un quarto della capacità lavorativa. Si estende, inoltre, il già riconosciuto diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni a chiunque abbia un'invalidità superiore al 15 per cento della capacità lavorativa.

Si propone, infine, nell'articolo 4 del presente disegno di legge, di estendere i benefici sanitari anche alle patologie non direttamente conseguenti agli eventi di cui alla legge in questione: l'esperienza insegna, infatti, che le ferite causate da azioni terroristiche possono evolversi, nel tempo, in ulteriori, differenti e più gravi patologie.

Una pagina così tragica della storia del nostro Paese non può definitivamente essere chiusa se non vengono migliorate le norme in favore di chi, di quegli anni di violenza, è rimasto vittima: per questo si confida in una celere approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, le parole: «non inferiore ad un quarto delle capacità lavorativa», ovunque ricorrono, sono soppresse.

Art. 2.

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, le parole: «La condizione di invalido civile a causa di atti di terrorismo è certificata» sono sostituite dalle seguenti: «Le condizioni di vittima del terrorismo e di invalido civile a causa di atti di terrorismo sono certificate».

Art. 3.

1. All'articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. I soggetti di cui alla presente legge sono considerati invalidi civili a tutti gli effetti, e godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle citate leggi n. 482 del 1968 e n. 285 del 1977, e successive modificazioni, qualora l'invalidità, conseguente agli atti di cui all'articolo 1 della presente legge, non sia inferiore al 15 per cento della capacità lavorativa».

Art. 4.

1. Al comma 1 dell'articolo 15, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, le parole: «conseguente agli eventi di cui alla presente legge» sono soppresse.

